



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

Il Tribunale di Belluno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati

dott. Umberto GIACOMELLI	Presidente
dott.ssa Irene COLLADET	Giudice
dott.ssa Gersa GERBI	Giudice rel.

nel procedimento promosso

da

CANNICCI GIOVANNA, c.f. CNNGNN41C55G337N, con l'avv. Sabrina Breda del foro di Padova

per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 C.C.I.I.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto il ricorso con il quale la sig.ra Cannicci, deducendo di essere in stato di sovraindebitamento, ha chiesto l'apertura di una procedura di liquidazione controllata del proprio patrimonio;

visti gli artt. 268 e ss. del D. Lgs. n. 14 del 12.1.2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza);

ritenuta la competenza del Tribunale adito, in quanto giudice del luogo di residenza del debitore ex art. 27 C.C.I.I.;

vista la relazione allegata al ricorso nella quale l'O.C.C., avv. Morena Astore, ha espresso una valutazione positiva sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta dai debitori, illustrandone la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, come previsto dall'art. 269 del D. Lgs. n. 14 del 12.1.2019;

rilevato che non risultano presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del D. Lgs. n. 14 del 12.1.2019,



verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 del D. Lgs. n. 14 del 12.1.2019;

ritenuto, quindi, (1) che la debitrice si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c CCII e che la stessa non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; (2) che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice; (3) che l'O.C.C. ha effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3 C.C.I.I., all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali; (4) che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII ed appare ammissibile;

osservato, in ogni caso, che la ricorrente risulta titolare dei seguenti beni:

1) siti nel Comune di Belluno e censiti al Catasto Fabbricati come segue: Foglio, 59, particella 210, sub 8, rendita Euro 41,83, Categoria C/6, Classe 4, Consistenza 18mq; Foglio, 59, particella 210, sub 26, rendita Euro 568,10, Categoria A/2, Classe 3, Consistenza 5,5 vani, superficie totale 98 mq, totale escluse aree scoperte 90mq, ancora invenduti nell'esecuzione immobiliare iscritta al n. 92/2022 R.G.E, per i quali la ricorrente ha presentato offerta irrevocabile di acquisto da parte della sig.ra Cannicci Alessandra al prezzo di € 95.000,00;

2) immobile nello Stato di Capo Verde, isola di Boa Vista, per il quale la ricorrente ha presentato offerta irrevocabile di acquisto da parte della nipote, Cannicci Alessandra, al prezzo di € 10.000,00;

osservato che, quanto all'immobile sito nel Comune di Belluno, si tratta di bene già stimato nella procedura esecutiva nella quale è al momento staggito e rispetto al quale per la liquidazione si dovrà comunque procedere a vendita competitiva e soggetta a pubblicità con le modalità previste dall'art. 216 C.C.I.I.; quanto, invece, al bene di Capo Verde, la ricorrente ha fornito documentazione dalla quale emerge l'adeguatezza dell'offerta irrevocabile di acquisto depositata in atti, con la conseguenza che sarà acquisita dalla procedura l'utilità futura che perverrà alla debitrice dalla vendita di detto bene che deve avvenire entro il 31.12.2024;



P.Q.M.

visto l'art. 270 C.C.I.I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti della sig.ra CANNICCI GIOVANNA

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Gersa Gerbi

Liquidatore l'O.C.C. avv. Morena Astore, disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;

ORDINA

al debitore di depositare entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro il quale a pena di inammissibilità devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii; si applica l'art. 10, comma 3 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare, ad eccezione dei beni di cui all'art. 268 co. 4 C.C.I.I.;

DISPONE

ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 CCII che dal giorno di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

Dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 secondo e terzo comma c.c.

Dato atto che ai sensi dell'art. 268, comma 4 CCII non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati in tale norma ad eccezione di quanto infra stabilito



FISSA

ex art. 268 CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.400,00 netti mensili mentre il reddito eccedente tale importo, comunque percepito, sarà assoggettato alla liquidazione

ORDINA

ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCI, che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché che sia inserita nel sito internet del Tribunale.

Belluno, 11.1.2024

Il Presidente

dott. Umberto Giacomelli

Il Giudice rel.

dott.ssa Gersa Gerbi

